

## ACCORDO QUADRO PER LA "BUONA FORMAZIONE"

Il giorno 9 del mese di marzo dell'anno 2011 alle ore 16,30 tra:

- Il Presidente della Regione Siciliana, on. Raffaele Lombardo, assistito dal Dott. Salvatore Cianciolo della "Task force per l'occupazione" della Presidenza della Regione Siciliana;
- L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rappresentato da:
  - Assessore Regionale, Prof. Mario Centorrino, assistito dal Capo di Gabinetto, dott. Nino Emanuele;
  - Dirigente Generale, Dott. Ludovico Albert;
- Le OO.SS. Regionali, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL, SNALS CONFISAL, assistite dalle rispettive Confederazioni e rappresentate da:
  - ...
  - ...
  - ...
  - ...
- Le Associazioni Regionali degli Enti di Formazione Professionale, FORMA e CENFOP rappresentate da:
  - ...
  - ...
  - ...

Premesso che:

1. Le parti riconfermano la piena validità del Protocollo d'intesa stipulato presso la Presidenza della Regione Siciliana il 29 settembre 2009 e denominato "LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA", allegato al presente accordo;
2. E' volontà delle parti quella di ricondurre l'operatività del settore della Formazione Professionale alle sue originarie funzioni sociali anche attraverso un rinnovato collegamento con le espressioni organizzate e rappresentative del mondo del lavoro siciliano;
3. L'Assessorato dichiara di voler dare applicazione, con il presente accordo quadro, e con gli atti amministrativi successivi e ad esso collegati, alla delibera di Giunta n. 350 del 4 ottobre 2010, allegata al presente accordo, che prevede, tra l'altro, il passaggio dall'attuale sistema basato sulla sovvenzione dei costi dell'attività ad un sistema fondato sul metodo della convenzione relativa al finanziamento delle diverse attività formative, convenzione stipulata preventivamente tra l'Assessorato e singolo Ente di Formazione Professionale, con conferma del blocco delle assunzioni, già introdotto con D.D.G. n. 277/09, D.A. n. 680/10 e D.D.G. n. 681/10;
4. Le parti, nel corso dei precedenti incontri preparatori del presente accordo, hanno espresso la necessità di misure correttive per il contenimento della spesa e la razionalizzazione delle risorse, da attuarsi a partire dal corrente anno formativo e di seguito costantemente negli anni successivi in modo da raggiungere, entro il 2015, le condizioni ottimali del settore e la piena compatibilità con la finanza regionale e con le disposizioni comunitarie condividendo la preoccupazione sulle ricadute derivanti da queste analisi.

Si stipula il seguente Accordo Quadro per la Formazione Professionale.

#### Art. 1

1. Le norme contenute nel presente accordo quadro si applicano alle attività di formazione professionale comunque denominate e finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

2. Il rispetto delle norme in esso contenute costituisce condizione necessaria ed inderogabile per la sottoscrizione delle convenzioni e l'erogazione dei relativi finanziamenti agli Enti di Formazione Professionali, comunque denominati, accreditati ed operanti nella regione siciliana. A tal fine, il vincolo del rispetto del presente accordo, sarà esplicitamente inserito in tutti gli atti stipulati tra l'Assessorato e gli Enti di Formazione Professionale beneficiari di finanziamento ed in quelli propedeutici a tali scopi.

#### Art. 2

1. A partire dall'avvio del PROF 2011, previa procedura di revoca dell'accreditamento, non saranno finanziati gli Enti di Formazione Professionale che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) non siano in grado di produrre la DURC, all'atto del finanziamento;
- b) non abbiano provveduto all'accantonamento del TFR secondo le leggi vigenti;
- c) non osservino il CCNL della Formazione Professionale e i Contratti Collettivi di settore stipulati tra le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative e le Associazioni degli Enti comparativamente maggiormente rappresentative, ivi compreso il presente "accordo quadro", fatte salve le peculiarità di talune attività formative (a titolo esemplificativo e non esaustivo F.C. - F.P.).

2. I competenti uffici dell'Assessorato hanno l'obbligo di attivare le procedure per la revoca dell'accreditamento ex art. 10 L.R. 24/76, nei confronti degli Enti privi di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1 al verificarsi delle condizioni indicate. In attesa della revisione, già prevista, dei criteri di accreditamento, la verifica delle violazioni contrattuali di cui alla lettera c) del precedente comma 1 deve essere attivata dal Dirigente Generale, a seguito di formale comunicazione.

3. Fermo restando l'attuazione delle misure di legge e delle norme di cui al presente accordo per la tutela dei lavoratori, nonché il sostegno al reddito e la mobilità verso altri Enti di Formazione Professionale, il monte ore, già assegnato agli Enti defianziati, non verrà più considerato nell'elaborazione definitiva del PROF. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, per l'anno in corso al momento del defianziamento, le somme impegnate e non erogate all'Ente defianziato costituiscono economia di spesa.

#### Art. 3

1. Il Governo della Regione Siciliana assume l'impegno di presentare, entro la sessione di bilancio apertasi all'A.R.S. ed in tempo utile affinché nello strumento finanziario della Regione possa trovarsi riscontro, un ddl governativo contenente norme utili a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) Incremento della dotazione del Fondo di Garanzia in misura idonea a coprire i fabbisogni di protezione dei lavoratori assunti nel settore entro il 31/12/2008 (o in data successiva in applicazione delle leggi sulle assunzioni obbligatorie o altre norme cogenti) e iscritti

nell'apposito Albo Unico che dovessero risultare in esubero nel settore a partire dal 1° gennaio 2011,

b) Istituzione di un Albo Unico ad Esaurimento mediante modifica dell'art. 14 L.R. 24/76

c) Individuazione delle necessarie modalità, anche ricorrendo ad eventuali accordi con l'Ente Bilaterale del settore per la costituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del finanziamento del settore della Formazione Professionale che consenta l'erogazione delle indennità economiche ai lavoratori dimissionari;

d) L'inserimento, di una norma in base alla quale il fondo di garanzia e il fondo di incentivazione alle dimissioni volontarie di cui alla precedente lettera c) e al successivo comma 2, per gli anni successivi, siano rispettivamente incrementati delle somme previste per le retribuzioni lorde del personale degli Enti di formazione Professionale de finanziati e delle somme previste per gli stessi Enti definanziati come spese di gestione incrementate delle eventuali altre economie di gestione realizzate nell'anno corrente e negli anni precedenti. Questo al fine di costituire uno strumento di protezione dei lavoratori senza gravare ulteriormente sul bilancio regionale ed al fine di avviare, con le stesse somme previste nell'ambito del finanziamento del PROF, la riduzione del numero di lavoratori del settore;

e) entro il mese di giugno 2011, azzeramento delle posizioni creditizie per la voce personale degli Enti in modo da consentire ai lavoratori di percepire le retribuzioni, maturate fino al dicembre 2010 ed ancora non erogate. A tal fine verranno definite immediatamente le attività di rendicontazione e le economie rinvenute su attività pregresse verranno interamente utilizzate fatti salvi i maggiori crediti nei confronti della Regione, fino a concorrenza, per il pagamento delle anzidette retribuzioni, con le modalità del successivo art. 8;

#### Art. 4

Gli Enti di Formazione Professionale che per effetto dell'introduzione del "parametro unico" di costo orario differenziato per ambito si troveranno nella condizione di poter assumere nuovo personale dovranno assumere i lavoratori eventualmente dichiarati in esubero dagli altri Enti di Formazione Professionale.

Il personale amministrativo degli Enti, in possesso di Laurea o specializzazione, salvo motivate ragioni ovvero salvo specifico accordo sindacale aziendale, dovrà essere riqualficato per l'area formativa, ove il titolo di studio posseduto sia compatibile con la professionalità richiesta.

Nella fase transitoria costituita dall'attuazione del PROF 2011, l'Assessorato promuoverà, d'intesa e con la partecipazione delle OO.SS., le più opportune occasioni di incontro tra gli Enti e lo scambio d'informazioni tra questi in modo da favorire il trasferimento concordato di personale da un Ente all'altro prima dell'attuazione delle procedure di mobilità;

#### Art. 5

L'Assessorato assume l'impegno di realizzare, entro il 2011, ove non diversamente previsto, le seguenti attività:

a) monitoraggio delle sedi stabili con ispezioni mirate all'accertamento dell'idoneità locali nonché a verifiche amministrative sul possesso dei requisiti dichiarati;

b) emanazione di disposizioni finalizzate alla progressiva chiusura dei i c/c attivi per annualità pregresse con la conseguente restituzione delle somme giacenti, salvo

compensazione per crediti in via di definizione mediante rendicontazione non ancora definitiva. Ove l'operatività/chiusura di tali c/c sia collegata ad altre vicende giuridicamente rilevanti (per es: procedimenti legali in corso, pignoramenti anche presso terzi di somme dovute o poste a garanzia di un debito accertato o presunto, ecc.). Tali disposizioni consentiranno un differimento dei termini di chiusura dei conti correnti in questione;

c) nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa, previo confronto con le Associazioni degli Enti, saranno indicati criteri di riferimento per le voci più rilevanti, utilizzando la dichiarazione di congruità rilasciata dai competenti uffici Regione Siciliana anche per il riconoscimento degli importi dei canoni di locazione degli immobili. Ciascun Ente di Formazione Professionale, nel caso si trovi ad avere costi maggiori rispetto a quelli che risulteranno dall'applicazione dei criteri oggettivi di cui sopra, ove ritenesse organizzativamente e/o economicamente preferibile, anche solo temporaneamente, il mantenimento della situazione esistente (per esempio, per evitare il rischio di dover corrispondere il risarcimento del danno prodotto per l'anticipata risoluzione contrattuale) dovrà motivare tale scelta adeguandosi comunque entro un congruo termine da concordare con l'Assessorato.

d) sarà dato impulso alla tracciabilità della spesa sia rendendo vincolanti tutte le procedure previste dalla legge sia mediante l'introduzione di nuovi vincoli, a partire dall'obbligo di erogare tutte retribuzioni, mensili e differite, mediante bonifico bancario o postale (ad eccezione dei singoli casi previsti dalla legge).

#### Art. 6

Ad integrazione delle vigenti disposizioni di legge, con apposito accordo tra l'Assessorato, le OO.SS. e le Associazioni degli Enti, si definiranno nuovi criteri per l'accreditamento degli Enti al fine di incrementare i requisiti connessi alla qualità complessiva dell'Ente stesso e alla sua affidabilità in modo da favorire l'innalzamento complessivo della qualità dell'offerta formativa, a partire dall'acquisizione della certificazione di qualità.

In questo ambito, si concorda sin d'ora, dovrà essere previsto tra i requisiti obbligatori dell'accreditamento, la prassi dell'invio mensile delle quietanze per le spettanze del personale;

#### Art. 7

A partire dall'anno in corso, per le attività formative per le quali l'acquisizione della qualifica e/o della specializzazione è prevista su più di un anno, l'approvazione di un Piano formativo triennale, costituisce essa stessa approvazione delle previste attività che si svolgeranno nel/negli anno/i successivo/i.

#### Art. 8

Annualmente, con congruo anticipo rispetto all'avvio delle attività per la predisposizione del PROF relativo all'anno successivo, l'Assessorato promuoverà un apposito incontro tra le OO.SS. di categoria e Confederali, le Associazioni degli Enti e le Associazioni datoriali regionali rappresentative dei diversi settori produttivi per concordare l'elaborazione del Piano Formativo stesso.

L'incontro, che sarà preceduto dall'invio dei dati disponibili sull'attività del settore, sarà orientato all'individuazione dei fabbisogni formativi regionali di cui tener conto nella programmazione del Piano Formativo.

#### Art. 9

Per l'annualità in corso del Piano Formativo si farà ricorso a fondi regionali, nazionali ed europei.

Il ricorso a risorse del bilancio regionale sarà effettuato in misura non inferiore al 70% delle attività formative, così come previsto dal D.A. 5146 del 28/12/2010. Il maggior importo pari ad euro € 74.000.000,00, rispetto alle risorse allocate che ammontano ad € 120.000.000,00, potrà essere reperito, in sede di approvazione del bilancio definitivo, con il sostegno di tutte le forze politiche e sindacali.

Altre attività formative per un importo pari o superiore a 80 milioni di Euro, verranno finanziate facendo ricorso a fondi F.S.E..

#### Art. 10

Per le annualità successive si farà ricorso, preventivamente, a bandi FSE ad integrazione della spesa dedicata al piano di formazione professionale con risorse del bilancio regionale. Tali bandi saranno predisposti in modo da definire le attività finanziate con l'FSE prima della definizione delle attività finanziate con fondi regionali.

### **ADDENDUM ALL' ACCORDO QUADRO PER LA "BUONA FORMAZIONE"**

L'Assessorato Regionale all'Istruzione e della Formazione Professionale è impegnato a proporre:

1. Emendamento all'esercizio provvisorio, in caso di proroga dello stesso, onde permettere l'erogazione di risorse, in dodicesimi, pari all'importo delle 4 mensilità per intero, considerando spesa obbligatoria o in conto capitale l'attuale posta in bilancio.;
2. Permettere agli Enti in difficoltà di poter percepire le risorse attualmente disponibili (30 milioni) ricorrendo tecnicamente alle stesse modalità stabilite nella Delibera di Giunta n. 475 del 17/12/2010 già utilizzata;
3. Definire in tempi rapidissimi l'utilizzo del personale degli Enti che eventualmente verranno definanziati e l'utilizzo delle risorse a loro imputate;
4. Proporre rapidamente all'A.R.S. una norma, che in coerenza con l'art. 6 della L.R. 24/76, permetta, nei casi certificati, l'erogazione di integrazioni al finanziamento per anni pregressi rispetto al 2011, esclusivamente per la voce personale.



## Dichiarazione dei componenti Angileri e Raimondi.

### 1° punto all'ordine del giorno:

Nell'avviso 5 del 1 marzo 2011 non sono contenute tutte le garanzie e le tutele per il personale della formazione che erano state concertate e che erano state inserite nell'atto di indirizzo che la Giunta Regionale con la delibera n. 350 del 4/10/2010 aveva formulato riguardo al riordino del settore. Con riferimento al parametro unico, da applicarsi sin dal PROF. 2011, nell'avviso 5 si fa obbligo agli enti di ricomprensere i costi delle sedi di coordinamento regionale e degli allievi, mentre nell'atto d'indirizzo della Giunta Regionale erano tenuti fuori, da conteggiare a parte e da aggiungere al parametro. Inoltre, non è previsto nessun obbligo per quegli enti – che per effetto dell'applicazione del parametro unico di 135 ora/corso - si ritroveranno con un consistente incremento del finanziamento della voce personale - di assumere il personale in esubero di quegli enti il cui parametro è invece superiore a quello fissato. Inoltre, nell'avviso 5 non si fa cenno ai correttivi ai fini delle garanzie occupazionali previsti dalla delibera n. 350. In particolare non si fa riferimento ai dodici mesi di tempo assegnati agli enti con parametro superiore di rientrare nel parametro unico. L'applicazione del parametro unico così come concepita nell'avviso 5, oltre ad eludere arbitrariamente quanto previsto dal Governo Regionale, avrebbe come effetto devastante sul piano occupazionale perchè, in assenza di un obbligo da parte degli enti presso i quali si realizzano maggiori disponibilità finanziarie di assumere gli esuberanti, per quest'ultimi, non rientrando tra i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 132 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 (Fondo di Garanzia) perchè assunti in data successiva al 31/12/2002, la mobilità si tradurrebbe in in secco licenziamento. Non ci sentiamo pertanto obbligati a sottoscrivere nessun accordo se non saranno ripristinate le condizioni di salvaguardia dei livelli occupazionali concertate e contenute nella delibera n. 350 della Giunta di Governo del 4/10/2010 a partire dal PROF. 2011. Si invitano inoltre l'Assessore ed il Dirigente Generale a rendere coerenti gli atti ed i provvedimenti adottati e da adottare per il PROF. 2011 all'atto di indirizzo della Giunta Regionale contenuto nella più volte richiamata delibera n. 350 del 4/10/2010.

### 2° punto all'ordine del giorno

Esprimiamo un voto favorevole all'accoglimento delle richieste d'accordo firmate dagli enti e supportate da verbali sindacali in ordine al trasferimento di ore e personale, a condizione che nel rispetto del principio di imparzialità cui è tenuta la pubblica amministrazione nonché di equità di trattamento, tutte le richieste pervenute in Assessorato siano portate con carattere di urgenza all'attenzione di questa Commissione e non prima che il Dirigente Generale, che dovrebbe illustrare e garantire sulla corretta procedura e sulla affidabilità degli enti accettanti, come è avvenuto negli anni precedenti, non confermi quanto illustrato dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore.